



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT

tel + 39 040 377 3430
fax + 39 040 377 3416

cultura@certregione.fvg.it
cultura@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n.8, (Testo unico in materia di Sport), articolo 18. Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive per le persone con disabilità. Approvazione della graduatoria delle manifestazioni ammissibili a contributo e prenotazione dei fondi per l'esercizio finanziario 2021.

Il Direttore centrale

Visto l'articolo 18, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e, in particolare:

- il comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità;
- il comma 2, che individua quali soggetti beneficiari di tali contributi le associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP), le associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS), le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito, i comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità;
- il comma 3, che prevede l'obbligo della costituzione di almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, fatta eccezione per i comitati organizzatori locali;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8", di seguito Regolamento;

Preso atto che, per le finalità della norma incentivante ex articolo 18 della legge regionale 8/2003 e specificatamente per l'assegnazione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità, è prevista una disponibilità finanziaria attuale di complessivi euro 140.000,00 a valere sul competente capitolo di spesa 6091 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2021-2023 annualità 2021;

Visto l'articolo 34 del Regolamento disciplinante le modalità e i contenuti delle domande di

contributo;

Visto il proprio decreto n. 3878 del 23/12/2020 con il quale si è provveduto ad approvare il modello per la presentazione della domanda di contributo per l'anno 2021;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento il termine perentorio ultimo per la presentazione della domanda di contributo era fissato al 31 gennaio 2021;

Preso atto che:

- sono pervenute al Servizio sport entro il 31 gennaio 2021, termine previsto all'articolo 34, comma 1 del Regolamento, n. 29 domande di contributo;

- n. 4 domande sono state ritirate o sono risultate doppie e sono state sostituite dalle successive domande presentate dai soggetti richiedenti, prima dell'avvio della fase istruttoria;

- con nota prot. n. 1772. dd. 8 febbraio 2021, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cui trattasi;

Preso atto che il Servizio competente ha verificato, per le rimanenti 25 domande, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli interventi oggetto delle stesse e che risultano:

- n. 24 domande ammissibili a contributo;

- n. 1 domanda non ammissibile a contributo;

Evidenziato che:

- a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dal Servizio ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, è stato espletato l'adempimento previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 nei confronti di n. 2 soggetti richiedenti in esito al quale:

- n. 1 soggetto richiedente, nello specifico la POLISPORTIVA DISABILI DELLA MARCA TREVIGIANA (PDM TREVISO) non ha presentato controdeduzioni a quanto rappresentato dal Servizio precedente e, conseguentemente, la relativa domanda è stata archiviata;

- n. 1 soggetto richiedente, nello specifico la ASD TILIAVENTUM, ha formulato osservazioni in dissenso a quanto rappresentato dal Servizio precedente che sono state ritenute valide a superare le cause di inammissibilità e, conseguentemente, la relativa domanda è stata ammessa;

- a fronte di situazioni di domande incomplete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Regolamento, sono state inoltrate n.2 richieste di integrazioni in esito alle quali tutti i soggetti hanno riscontrato positivamente le richieste medesime e le relative domande sono state ammesse;

- per n. 3 soggetti si è provveduto alla segnalazione all'AGENZIA DELLE ENTRATE in ordine agli obblighi in materia di imposta di bollo, in esito alla quale tutti i soggetti hanno riscontrato puntualmente alle richieste formulate;

Evidenziato che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 8/2003 per alcuni casi specifici in cui vi è stata la necessità di approfondimento in merito all'iscrizione al registro CIP e il Servizio competente, ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del Comitato stesso, formalizzando la richiesta con nota prot. 3656 SP SAL 12 dd. 04/03/2021;

Dato atto che il CIP, con nota prot. 53 dd. 10/03/2021, assunta a protocollo regionale con n. 4697 SP SAL 12 dd. 17/03/2021 ha riscontrato le richieste del Servizio in ordine ai requisiti dei predetti soggetti;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento che stabilisce i criteri di valutazione delle domande di contributo e la determinazione della graduatoria, nonché l'assegnazione dei corrispondenti punteggi;

Dato atto che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, in caso di discrepanza tra quanto indicato dal soggetto richiedente nel *Quadro E Sezione E1 Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 rispetto al Quadro H Informazioni per l'attribuzione dei criteri di valutazione della domanda di contributo*, il Servizio precedente ha ritenuto di considerare quanto indicato nel Quadro E poiché soggetto a dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, pertanto, frutto di una precisa espressione di volontà da parte del compilatore dell'istanza, da ritenersi prevalente rispetto a quanto indicato nel Quadro H da considerarsi semplicemente una sezione del modello di domanda finalizzata a rendere l'istruttoria per l'attribuzione del punteggio più celere per il Servizio precedente;

Dato atto altresì che ai fini dell'attribuzione del punteggio si è tenuto conto del riscontro del CIP esclusivamente rispetto ai contenuti richiesti con la citata nota prot. 3656/2021;

Richiamato l'articolo 38, commi da 2 a 7, del Regolamento che così disciplina la misura del contributo e la modalità di concessione e di erogazione dello stesso:

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.
3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.
4. L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.
5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:
 - a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;
 - b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda."
6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.
7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquido, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento."

Atteso che il disposto di cui al comma 1 dell'art. 38 del Regolamento è rispettato e che il punteggio massimo teorico derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione di cui all'articolo 37, comma 1, dello stesso Regolamento è pari a punti 5,1;

Rilevato che:

- per quanto espresso nella scheda tecnica "A" in tema di aiuti di Stato, allegata alla DGR n. 1930/2016 che approva in via definitiva il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 16, e 18 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 (testo unico in materia di sport)" non vi è configurabilità come aiuto di stato dei contributi di cui al presente decreto;

Dato atto che:

- in data 19/04/2021 è stato effettuato il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione su un campione minimo pari al 5% come previsto dall'ordine di servizio prot. 12998 CSS GEN dd. 06/11/2018 e che nella medesima data sono state trasmesse le richieste di documentazione ai due soggetti estratti;
- in data 27 e 29/04/2021 i soggetti sottoposti a controllo hanno regolarmente dato riscontro alle note del Servizio e trasmesso la documentazione richiesta;
- dalla verifica della documentazione trasmessa non sono emerse irregolarità;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Regolamento, i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge valutate secondo i criteri di cui all'art. 36 comma 1 lettere a), b) e c) del Regolamento, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse (allegato 1);
- graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge valutate secondo i criteri di cui all'art. 36 comma 1 lettera d) del Regolamento secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare (allegato 2);
- elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (allegato 3);

Stante che sul capitolo di spesa 6091 - "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio art. 18, commi 1, 2, art. 18 bis, comma 1, l.r. 3.4.2003 n. 8" la disponibilità finanziaria è pari ad euro 140.000,00;

Considerato che:

- l'ammontare complessivo dei contributi da concedere a soggetti aventi natura di "Istituzioni Sociali Private" è pari ad euro 132.250,00;
- l'ammontare complessivo dei contributi da concedere a soggetti aventi natura di "Amministrazioni Centrali" è pari ad euro 7.750,00;

Ritenuto pertanto di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 140.000,00 nei capitoli di spesa e negli importi di seguito riportati:

- cap./s 6091- Trasferimenti correnti ad "Istituzioni Sociali Private" – euro 132.250,00;
- cap./s 6691 – Trasferimenti correnti ad "Amministrazioni Centrali" – euro 7.750,00;

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici, di cui all'allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023");
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 ("Legge di stabilità 2021");
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
- la legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- la legge regionale 18 maggio 2020 n.10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2025 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 di data 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 118/2011, articolo 39, comma 10;

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive variazioni;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore ad interim del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto dall'articolo 38, comma 7 del Regolamento;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge valutate secondo i criteri di cui all'art. 36 comma 1 lettere a), b) e c) del Regolamento, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse (allegato 1);
- graduatoria delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge valutate secondo i criteri di cui all'art. 36 comma 1 lettera d) del Regolamento secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare (allegato 2);
- elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità (allegato 3);

2. Qualora, nel corso dell'anno 2021, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie, come esposte nel testo di cui agli allegati 1) e 2) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente, così come previsto dall'art. 37 comma 6 del Regolamento;

3. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è disposta la prenotazione delle seguenti risorse finanziarie a valere sui relativi capitoli di spesa negli importi a fianco indicati:

- cap./s 6091 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private – euro 132.250,00;
- cap./s 6691 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali – euro 7.750,00;

4. Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 7 del Regolamento all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(Atto sottoscritto digitalmente)